

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
REGOLAMENTO TEMPORANEO RECANTE DISCIPLINA SPECIALE
PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DELLE
SEDUTE DI LAUREA IN MODALITA' A DISTANZA

(Emanato con D.R. n. 508 del 20.03.2020)

TITOLO I

Oggetto del Regolamento e disposizioni comuni

1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina in via temporanea le modalità di svolgimento in telematica degli esami di profitto e delle prove finali di laurea in conformità alle disposizioni contenute nella Nota Prot. 6932 del 5 marzo 2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca e nell'art. 101 del D.l. n.18 del 17 marzo 2020.

2

**MODALITA' DI SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE SEDUTE DI LAUREA E DELLE
PROVE DI PROFITTO**

Lo svolgimento delle sedute a distanza delle prove finali di laurea e degli esami di profitto è assicurato mediante strumenti di connessione telematica audio-video che consentono l'identificazione del candidato, lo svolgimento dell'esame o della prova in forma pubblica, il corretto svolgimento in forma orale dell'esame o della prova, gli adempimenti per la formalizzazione della seduta. Il sistema di connessione telematica audio-video assicura il contatto audiovisivo tra il candidato e la Commissione per l'intera durata dell'esame di profitto o della prova finale di laurea nonché durante la comunicazione o proclamazione del relativo risultato finale.

3

INFORMATIVA AL CANDIDATO

Nel servizio SOL reso disponibile a ciascuno studente iscritto ai Corsi di Studio dell'Ateneo è pubblicata adeguata informativa sulle modalità di svolgimento a distanza degli esami di profitto e delle sedute di laurea, sulle modalità atte a consentire la pubblicità dei predetti esami e delle predette sedute nonché sul relativo trattamento dei dati personali. Ciascun candidato, mediante valorizzazione di apposito campo posto in calce alla predetta informativa, dichiara di averne preso visione e di averne compreso i contenuti. Lo svolgimento dell'esame di profitto o della prova finale di laurea è consentito a condizione che il candidato abbia previamente provveduto all'adempimento di cui al periodo che precede.

4

INFORMATIVA AI DOCENTI

A ciascun docente è trasmessa, mediante comunicazione nell'area riservata del servizio telematico dell'Ateneo, adeguata informativa sulle modalità di svolgimento a distanza degli esami di profitto e delle sedute di laurea, sulle modalità atte a consentire la pubblicità dei predetti esami e delle predette sedute nonché sul relativo trattamento dei dati personali. Ciascun docente, mediante valorizzazione del campo

“invia ricevuta” posto a margine dell’area dove sono indicati gli estremi della predetta comunicazione, dichiara di avere preso visione e di aver compreso i contenuti della predetta comunicazione.

5

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DI LAUREA E DEGLI ESAMI DI PROFITTO

1. Nel corso del suo svolgimento, la pubblicità della seduta di laurea o dell’esame di profitto è assicurata mediante il servizio in telematica dell’Ateneo, accessibile attraverso apposito *link* pubblicato nel portale *web* dell’Ateneo (www.unipg.it), e secondo quanto previsto nel presente articolo.
2. Sono assicurate le condizioni di accesso al servizio e di utilizzo del sistema informatico di connessione audio-video dell’Ateneo ai candidati ed alle Commissioni di laurea o di esame.
3. L’accesso è consentito anche a soggetti esterni all’Ateneo, tuttavia, anche al fine di garantire la sostenibilità degli apparati informatici, detto accesso è consentito, per ciascuna riproduzione audio-video sul servizio in telematica dell’Ateneo, nel numero massimo di cinque unità quanto agli esami di profitto e di trenta unità quanto alle sedute di laurea.
4. L’accesso è inoltre consentito a chi sia identificato come utente dei servizi informatici dell’Ateneo entro i limiti di capacità e funzionalità tecnica del servizio in telematica dell’Ateneo.
5. Il pubblico esterno all’Ateneo è ammesso all’accesso, nel limite indicato nel superiore comma 3, secondo l’ordine delle richieste di accesso pervenute nel corso della seduta di laurea o dell’esame di profitto.
6. Il pubblico esterno all’Ateneo nonché gli utenti dei servizi informatici dell’Ateneo rispondono, secondo quanto previsto dalle disposizioni civili e penali, di ogni condotta illecita come anche di ogni illecito utilizzo o illecito trattamento di dati o informazioni personali di cui si rendessero responsabili in conseguenza e/o in relazione all’accesso disciplinato nel presente articolo.

6

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI LAUREA E DELLA COMMISSIONE D’ESAME DI PROFITTO

1. Le Commissioni di laurea e le Commissioni d’esame di profitto si riuniscono in modalità a distanza, per via telematica.
2. Ciascun membro della Commissione dovrà assicurare, con propri mezzi, connessione audio-video attraverso adeguato supporto informatico.

7

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI LAUREA E DEGLI ESAMI DI PROFITTO DEI CANDIDATI CON DIAGNOSI DI DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO O CON DISABILITA’ CERTIFICATA

Ai candidati con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento o con disabilità certificata è assicurato lo svolgimento a distanza della prova di laurea e dell’esame di profitto con l’ausilio delle misure normativamente previste e secondo le istruzioni tecniche fornite dal Referente per i servizi agli studenti con disabilità o DSA individuato presso ciascun Dipartimento. A questo proposito, il candidato che si trovi nelle condizioni indicate nel presente articolo verifica con il Referente per i servizi agli studenti con disabilità o DSA individuato presso ciascun Dipartimento, almeno sette giorni antecedenti alla data prevista per la seduta di esame o di laurea, le misure necessarie all’espletamento della prova di laurea o dell’esame di profitto, le modalità tecniche per l’espletamento della prova di laurea o dell’esame di profitto nonché la funzionalità degli apparati informatici. Il referente per i servizi agli studenti con disabilità o DSA trasmette tempestivamente al Presidente della Commissione d’esame o di laurea le istruzioni tecniche del caso.

DIFETTI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO DI CONNESSIONE AUDIO-VIDEO DELL'ATENEO

1. Per l'eventualità in cui, in corso d'esame o di seduta, insorgessero difetti di funzionamento del servizio informatico di connessione audio-video dell'Ateneo, il Presidente della Commissione, laddove la connessione non possa essere ripristinata entro due ore dalla sua interruzione, dispone la sospensione della seduta di laurea o dell'esame di profitto, del ché viene dato atto nel verbale di seduta o di esame.
2. In conseguenza della sospensione disposta in base al superiore comma 1, la seduta di laurea o l'esame di profitto prosegue secondo il calendario comunicato dal Presidente della Commissione mediante avviso pubblicato sul portale web dell'Ateneo (www.unipg.it) nella sezione "*Avvisi ai candidati per gli esami di profitto o per le prove finali di laurea in modalità a distanza*".

TITOLO II

Disposizioni particolari per le sedute a distanza degli esami di profitto e delle sedute di laurea

Capo I

Disciplina delle sedute di Laurea

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione di laurea dovrà essere composta da almeno sette membri individuati tra il personale docente e ricercatore in servizio presso l'Ateneo.
2. Ove compatibili con il presente Regolamento, restano altresì in vigore tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO

1. Il candidato predispose, dalla propria collocazione remota e con propri mezzi, adeguato supporto informatico atto a consentire la connessione audio-video con la Commissione di laurea verificando con congruo anticipo la funzionalità del proprio apparato informatico.
2. Il candidato deve essere munito, per l'intera durata della connessione audio-video, della ordinaria tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo o di altro documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Per l'eventualità in cui, ai fini della prova finale di laurea, si renda necessaria la proiezione e/o la riproduzione di testi, immagini, grafici, audio, video o simili, il candidato, almeno sette giorni antecedenti alla data della seduta, dovrà trasmettere copia dei predetti materiali, nello stesso formato informatico destinato ad essere utilizzato nel corso della seduta, al docente relatore ed al Presidente della Commissione. Entro lo stesso termine di sette giorni, il candidato dovrà verificare l'idoneità del sistema informatico impiegato per lo svolgimento della seduta ai fini della proiezione e/o riproduzione dei predetti materiali. Non sarà ammessa la proiezione e/o la riproduzione di materiali differenti da quelli trasmessi ai sensi del presente comma ovvero che siano inadatti all'impiego nel sistema informatico utilizzato per lo svolgimento della seduta di laurea.
4. Il candidato, almeno 30 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio della seduta e secondo le istruzioni tecniche pubblicate sul portale web dell'Ateneo (www.unipg.it), deve stabilire la

connessione audio-video con l'apparato informatico a disposizione del Presidente della Commissione di laurea.

5. Nel caso in cui l'apparato informatico del candidato non risulti disponibile alla connessione, il Presidente della Commissione dispone la sospensione della sola prova finale di laurea del predetto candidato e procede con la prova finale del candidato successivo.
6. Nel caso in cui in cui l'apparato informatico del candidato la cui prova finale sia stata sospesa in base a quanto previsto dal comma precedente non consenta di ripristinare la connessione audio-video entro un'ora dal termine della prova finale dell'ultimo candidato previsto per la seduta di laurea, la seduta di viene sospesa e si applica quanto previsto nel superiore art. 8, comma 2.

11

SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI LAUREA

1. Il Presidente della Commissione di laurea, stabilita per via telematica la connessione audio-video con gli altri membri della Commissione, invita il candidato a presentarsi e lo identifica chiedendo l'esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo o del documento di riconoscimento. Terminate le operazioni di identificazione del candidato, il Presidente della Commissione di laurea provvede a stabilire la connessione audio-video della prova con il servizio in telematica dell'Ateneo, presenta i membri della Commissione ed infine presenta il candidato.
2. Terminati gli adempimenti di cui al superiore comma 1, il Presidente della Commissione dà avvio alla prova.
3. Terminato lo svolgimento della prova di laurea, la Commissione sospende la connessione audio-video con il candidato nonché la connessione audio-video con il servizio in telematica dell'Ateneo e si riunisce, sempre in modalità telematica, per deliberare sull'esito della prova.
4. A conclusione della riunione, la Commissione di laurea ripristina la connessione audio-video con il candidato nonché la connessione audio-video con il servizio in telematica dell'Ateneo e procede alla proclamazione del risultato finale.
5. Terminata la proclamazione del risultato finale, il Presidente della Commissione provvede agli adempimenti di cui ai superiori commi 1, 2, 3 e 4 al fine di proseguire la seduta con la prova finale relativa al candidato successivo e così provvede, di seguito, per ogni successivo candidato.

Capo II

Disciplina degli esami di profitto a distanza

12

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME

La Commissione d'esame sarà composta in base a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

13

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO

1. Il candidato predisporre, dalla propria collocazione remota e con propri mezzi, adeguato supporto informatico atto a consentire, nella data e nell'orario prestabiliti nel calendario dell'esame di profitto e secondo le istruzioni tecniche pubblicate sul portale *web* dell'Ateneo (www.unipg.it), la connessione audio-video con la Commissione d'esame verificando con congruo anticipo la funzionalità del proprio apparato informatico.
2. Il candidato deve essere munito, per l'intera durata della connessione audio-video, della ordinaria tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo o di altro di documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Non è consentita, nel corso dell'esame di profitto, la visualizzazione sul supporto informatico del candidato di campi o di aree differenti da quelli dedicati alla connessione audio-video con la Commissione d'esame o diversi da quelli autorizzati dalla Commissione d'esame. L'intero schermo visualizzato sul supporto informatico del candidato deve essere visibile o comunque accessibile anche da parte della Commissione di esame. Non è altresì consentito al candidato l'impiego di fonti informative (cartacee, telematiche, elettroniche, multimediali o simili) o il ricorso a forme di assistenza o a comunicazioni interpersonali salvo che, quanto indicato nel presente periodo, non risulti autorizzato dalla Commissione d'esame. Il candidato deve consentire, a richiesta della Commissione, ogni opportuno controllo circa l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente comma. Ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente comma, nonché ogni altra condotta da parte del candidato che, a giudizio della Commissione d'esame, sia idonea a compromettere la genuinità e la correttezza dell'esame di profitto, determinerà l'annullamento dell'esame. Del ché, viene dato atto nel verbale d'esame.

14

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE D'ESAME

1. Il Presidente della Commissione, stabilita per via telematica la connessione audio-video con gli altri membri della Commissione, provvede, seguendo l'ordine di iscrizione all'esame di profitto di ciascun candidato, a stabilire la connessione audio-video con l'apparato informatico del candidato.
2. Nel caso in cui l'apparato informatico del candidato non risulti disponibile alla connessione, il Presidente della Commissione procede a stabilire la connessione con il candidato successivo. Al termine della prova di profitto sostenuta dal candidato successivo, il Presidente della Commissione d'esame opera un secondo tentativo di connessione con l'apparato informatico del candidato precedente. Se anche a seguito di questo secondo tentativo l'apparato informatico del candidato non risulta disponibile alla connessione, il candidato si considera assente, del ché viene dato atto nel verbale di esame nonché verbalmente, non appena stabilita la connessione audio-video con il servizio in telematica dell'Ateneo.
3. Terminati gli adempimenti di cui al superiore comma 1, il Presidente della Commissione invita il candidato a presentarsi e provvede a indentificarlo chiedendo l'esibizione del documento di riconoscimento. Terminate le operazioni di identificazione, il Presidente della Commissione provvede a stabilire la connessione audio-video dell'esame di profitto con il servizio in telematica dell'Ateneo, presenta il candidato e dà avviso a quest'ultimo delle prescrizioni indicate nel comma 3 del superiore art. 13.
4. Terminati gli adempimenti di cui al superiore comma 3, il Presidente dà avvio all'esame di profitto.
5. Terminato l'esame di profitto, la Commissione ne delibera l'esito.
6. Se l'esito dell'esame di profitto è positivo il candidato deve dichiarare l'accettazione del voto o la rinuncia, del ché viene dato atto nel verbale d'esame.
7. Gli esami di profitto non conclusi o sostenuti con esito ritenuto non soddisfacente da parte del candidato, oppure con esito non positivo, non comportano l'attribuzione di un voto ma risultano dal verbale con l'annotazione "ha rinunciato" o "respinto"; quest'ultimo esito viene verbalizzato ai soli fini statistici ad eccezione dei casi in cui la verbalizzazione sia necessaria per interrompere i termini di decadenza.

TITOLO IV

Norme finali, istruzioni tecniche ed efficacia del Regolamento

ART. 15

ISTRUZIONI TECNICHE E GUIDA SINTETICA AD USO DEI CANDIDATI E DELLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI LAUREA E DI PROFITTO

1. Al fine di garantire la corretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sarà pubblicata sul portale *web* dell'Ateneo (www.unipg.it), entro sette giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, guida sintetica contenente istruzioni tecniche ad uso dei candidati e delle Commissioni di laurea o di esame per le operazioni loro demandate ai sensi del presente Regolamento.
2. Al fine di garantire la corretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, entro 5 giorni dalla entrata in vigore dello stesso, i servizi informatici dell'Ateneo saranno adeguati alle previsioni del presente Regolamento.

ART. 16

NORME TRANSITORIE E FINALI, DECORRENZA ED EFFICACIA TEMPORANEA DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel Titolo I, nel Capo I del Titolo II nonché del Titolo IV del presente Regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, anche agli esami o, comunque denominate, alle prove finali dei Corsi di Dottorato di Ricerca, di Master, di Scuole di formazione e di Scuole di specializzazione.
2. Per l'intero periodo di vigenza del presente Regolamento non è consentito, salvo diverse prevalenti disposizioni, l'espletamento di prove intermedie comunque denominate, di sedute di laurea, di esami di profitto, di esami o, comunque denominate, di prove finali dei Corsi di Dottorato di Ricerca, di Master, di Scuole di formazione o di Scuole di specializzazione con modalità differenti rispetto a quelle disciplinate con il presente Regolamento.
3. Sono fatti salvi gli esiti delle prove intermedie comunque denominate che, prima della entrata in vigore del presente Regolamento, siano già state svolte in forma pratica, scritta o comunque con modalità in presenza.
4. Nel periodo di vigenza del presente Regolamento non è consentito lo svolgimento degli esami di profitto in forma scritta.
5. Le iscrizioni agli esami di profitto già effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento rimangono valide e l'informativa prevista nel superiore art. 3 verrà resa al candidato dal Presidente della Commissione in forma orale, prima dell'avvio dell'esame di profitto, dandone atto nel relativo verbale.
6. Le iscrizioni dei candidati alle prove finali di laurea effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento rimangono valide salva, in ogni caso, l'osservanza di quanto previsto nell'art. 3 del presente Regolamento ai fini dello svolgimento della prova finale di laurea.
7. La disciplina contenuta nel presente Regolamento ha carattere speciale. Il presente Regolamento prevale, pertanto, sulle norme previste dal Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica emanato con D.R. n. 480 del 17 marzo 2020 che siano incompatibili con quelle introdotte con il presente Regolamento.
8. Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entra in vigore a far data dalla pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo e ha efficacia fino all'emanazione del decreto rettorale di recepimento dei provvedimenti governativi sulla cessazione delle misure Straordinarie correlate all'emergenza sanitaria.